Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2026

La circolare Inps n. 14 del 9 febbraio 2026 riepiloga la contribuzione dovuta per l’anno 2026 dagli iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Il quadro normativo risulta in larga parte in continuità con il 2025, con alcune precisazioni di rilievo su aliquote, minimali e massimali di reddito, agevolazioni contributive e riflessi del concordato preventivo biennale.

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in

vigore per l’anno 2024

Con circolare n. 33 del 7 febbraio 2024, l’Inps riepiloga gli importi dei contributi dovuti per il 2024 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Nel documento, inoltre, resi noti:

– il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali (pari a 18.415,00 euro);
– il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS (pari a 91.680,00 euro. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, pari, per il 2024, a 119.650,00 euro: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile).

Artigiani, commercianti e Gestione Separata. Le “ulteriori” istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF”

Con circolare del 7 giugno 2023, n. 52, l’Inps fornisce le “ulteriori” per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF”, relativo al periodo d’imposta 2022, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti e per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata. La

circolare fornisce le indicazioni sull’ammontare del reddito da assoggettare ai contributi previdenziali, sui termini e le modalità di versamento, rateizzazione e compensazione delle somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto.

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2023

Con la circolare del 10 febbraio 2023, l’Inps riepiloga gli importi dei contributi dovuti per il 2023 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le

istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2022 e per il versamento e rateizzazione

Con circolare n. 66 del 9 giugno 2022, l’Inps ha fornito le “ulteriori” istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nella circolare, l’Istituto previdenziale, oltre a confermare che per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza, ricorda che l’Istituto con circolare n. 84 del 10 giugno 2021 (in “Finanza & Fisco” n. 22/2021, pag. 1387), ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2022

Con la circolare 8 febbraio 2022, n. 22 l’INPS riepiloga gli importi dei contributi dovuti per il 2022 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.
Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni e al 22,80% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.
Agli artigiani e ai commercianti ultrasessantacinquenni, già pensionati continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2022, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti.
Dal 1° gennaio 2022, inoltre, l’aliquota contributiva aggiuntiva – dovuta per finanziare l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia – è pari allo 0,48%.

Contributi di commercianti,

artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” e per il versamento e rateizzazione

Con circolare n. 88 del 21 giugno 2021, l’Inps ha fornito le “ulteriori” istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2021-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.

Nella circolare n. 88/2021, l’Istituto previdenziale oltre a confermare che per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza, evidenzia che l’Istituto con circolare n. 84 del 10 giugno 2021, ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nel caso in cui non venga prestata attività lavorativa.

Istruzioni Inps per l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore socio della cooperativa

Con circolare 17 febbraio 2021, n. 29, l’Inps riepiloga il quadro normativo relativo alla disciplina in materia di socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana e fornisce istruzioni in merito alla tutela previdenziale di questa categoria di soggetti.

Nel documento interpretativo evidenziato che l’attività di una impresa artigiana può svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.

Nel caso in cui tra il socio lavoratore di una cooperativa artigiana e la cooperativa stessa si instauri un rapporto di lavoro autonomo artigiano è prevista l’iscrizione del lavoratore alla Gestione speciale autonoma degli artigiani.

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: la guida Inps 2019 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf

Il quadro RR del modello Redditi 2019 Pf deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi “cd. senza cassa”, che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS.

Con circolare 17 giugno 2019, n. 90, l’Inps ha diffuso le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento *"Anteprima on line"*

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

La rivalutazione dei beni d'impresa: aspetti fiscali e contabili *di Marco Orlandi*

Gratuità dell'opera svolta dal consulente fiscale: amicizia, parentela e anche semplice convenienza vs mere supposizioni di onerosità del Fisco *di Isabella Buscema*

Allegato – Metodologia di controllo – **COMMERCIALISTI, RAGIONIERI E CONSULENTI TRIBUTARI**

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Commercialisti e tributaristi
Presunzione di occultamento dei compensi per gli invii telematici

Invio telematico gratuito delle dichiarazioni da parte di consulente fiscale abilitato (a favore di amici e parenti): bocciata la presunzione di occultamento del corrispettivo fondata su mere supposizioni

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 21972 del 28 ottobre 2015: «*CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di appello – Atto di appello – Contenuto – Motivi dell'impugnazione – Riproposizione degli argomenti addotti a sostegno della domanda rigettata in primo grado – Onere di impugnazione specifica ex art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Assolvimento • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO AUTONOMO – Professioni intellettuali – Compenso (onorario) – Redditi di lavoro autonomo – Determinazione – Invio telematico di dichiarazioni dei redditi da parte di consulente fiscale abilitato senza corrispettivo – Contabilità formalmente corretta – Accertamento analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973 – Presunzione di occultamento dei compensi per gli invii telematici – Mere supposizioni – Presunzioni semplici, non corroborate quindi dai requisiti di gravità precisione e concordanza ex art. 2729 cod. civ. – Giustificazioni del contribuente – Gratuità dell'opera svolta dal professionista con finalità di incremento della clientela – Sufficienza per annullare l'accertamento – Art. 39, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600*»

Spese di pubblicità e di rappresentanza
Costi di ospitalità

Costi per l'organizzazione di rassegne fieristiche: i costi di ospitalità e per la partecipazione ad "eventi" di giornalisti e di "personaggi" sono spese di pubblicità

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 8851 del 4 maggio 2016: «*IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IVA – Detrazioni d'imposta – Società organizzatrice di manifestazioni fieristiche – Determinazione del reddito – Qualificazione di spese nell'ambito dell'organizzazione di manifestazioni fieristiche – Spese di pubblicità e di rappresentanza – Costi di ospitalità (vitto e*

alloggio) e per la partecipazione ad eventi di giornalisti e personalità nell'ambito di fiera – Qualificazione come spese di pubblicità – Art. 108 (già 74), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Sussistenza – Detraibilità IVA – Legittimità – Art. 19-bis1, lett. h) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Presupposti per la sussistenza della residenza fiscale in Italia

Residenza fiscale: relazioni personali, affari e interessi economici determinanti. Riconosciuta la preminenza dei legami personali sui legami professionali

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 12311 del 15 giugno 2016: «*IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Soggetti passivi – Residenza fiscale – Presupposti per la sussistenza della residenza fiscale in Italia – Iscrizione all'AIRE – Irrilevanza in presenza del domicilio in Italia – Prevalenza del domicilio come centro delle relazioni economiche ed affettive sulla residenza anagrafica (Aire) – Conseguenze sugli obblighi motivazionali della sentenza di merito di accoglimento delle doglianze del contribuente – Fattispecie relativa a contribuente (Pilota automobilistico) iscritto all'AIRE emigrato a Montecarlo nel Principato di Monaco intestatario di conti correnti e polizze assicurative in Italia, contraente di numerosi contratti di sponsorizzazione che prevedono come foro competente quello italiano, legato al figlio italiano avuto dall'ex compagna – Art. 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 43 c.c. – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 132 c.p.c. – Art. 360 c.p.c.*»

Prassi

Servizi digitali e *Mini One Stop Shop* (*Moss*)

Territorialità dei servizi digitali e *Mini One Stop Shop (Moss)*: la guida delle Entrate

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22 E del 26 maggio 2016: «*IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta (Servizi TTE a committenti B2C) – Semplificazione degli adempimenti – Applicazione del regime IVA opzionale Mini one stop shop (MOSS) – D.Lgs. 31/12/2015, n. 42*»

Catasto
Fiscalità immobiliare

Fiscalità immobiliare. Dal Catasto alle agevolazioni fiscali per l'abitazione, le risposte ai quesiti della stampa specializzata

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 E del 13 giugno 2016: «*CATASTO – FISCALITÀ IMMOBILIARE – Accatastamento immobili a uso produttivo – Commi da 21 a 24, della L. 28/12/2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – Art. 10, del R.D.L. 13/04/1939, n. 652 (cd. legge catastale) – Contratti di locazione – Registrazione e ravvedimento operoso – Compravendite – Agevolazioni fiscali – Decadenza dai benefici tributari e sanzioni – Leasing abitativo – Detrazioni su ristrutturazioni e bonus mobili – Risposte ai quesiti della stampa specializzata*»

Contributi Inps – Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata autonomi di cui all'art. 2 comma 26, Legge n. 335/95

Contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti sulla quota

di reddito eccedente il minimale e da professionisti "senza cassa": le istruzioni per la determinazione del reddito imponibile e la compilazione del quadro "RR" di UNICO 2016

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 97 dell'8 giugno 2016: «*INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro "RR" del modello Unico 2016 e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2015 e in acconto 2016 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241*»

Legislazione

Assistenza fiscale: proroga dei termini

Assistenza fiscale: per Caf e professionisti abilitati prorogati al 22 luglio 2016 i termini per la comunicazione del risultato e per la trasmissione dei modelli 730. La proroga vale anche per i contribuenti che presentano il 730 da soli

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2016: «*Ampliamento dei termini previsti per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale per l'anno 2016*»

Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti da Unico 2016

Attività per le quali sono stati elaborati gli studi di

settore. La proroga al 6 luglio 2016 del termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni UNICO ed IRAP 2016

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2016: «*Differimento, per l'anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore*»

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili**. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.